

# La sepoltura dei feti

di Vinicio Bruschi e Paolo Panetta (\*)

**Q**uali autori del "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria" (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), siamo interessati a tutto quanto viene pubblicato sulla materia, nell'intento di acquisire nuove cognizioni oppure verificarne il contenuto a confronto delle diverse interpretazioni, disposti come siamo a riconoscere eventuali nostri errori o inesattezze.

In relazione a ciò, non potevamo che leggere con interesse i due articoli pubblicati sul quotidiano "La Nazione" di Firenze del 10 luglio 1992, di cui uno a firma di Massimo Griffo e l'altro come servizio proveniente da Roma. L'articolo del Griffo titolava in prima pagina: "Il feto non è un rifiuto, ma un essere umano: va sepolto"; il secondo, a pagina 6, titolava: "Aborto, i feti da seppellire".

Diciamo subito che il neretto del servizio sulla prima pagina aveva disorientato le nostre conoscenze: "Le disposizioni del nuovo regolamento di polizia mortuaria hanno accolto un principio etico richiesto in passato da molti. Così la normativa entrata ora in vigore stabilisce che il feto è un essere umano, "non un rifiuto ospedaliero" e quindi ha diritto alla sepoltura nel cimitero. Fino ad oggi per i feti che non superavano le venti settimane non c'era alcuna disposizione..."

Peraltro a pag. 6 il servizio proseguiva rimarcando:

"Il feto è un essere umano, non "un rifiuto ospedaliero", e, quindi, ha diritto alla sepoltura nel cimitero. E' quanto sostiene il nuovo regolamento di polizia mortuaria stabilendo le modalità di sepoltura dei "prodotti" abortivi... Per cui anche i prodotti per i quali nessuno presenta domanda di seppellimento van-

*no trattati secondo modalità rispettose della dignità della vita che attraverso questi resti si è espressa: questi feti vanno quindi considerati cadaveri e non meri materiali organici da trattarsi come rifiuti".*

Non si può dire che le cose stiano esattamente così. La legge, infatti, ha accolto solo in parte, come ora diremo, l'obbligo di dare sepoltura nel cimitero ai prodotti abortivi. Ma questo non è stato detto.

Lungi dall'idea di voler riaprire la vecchia polemica sull'aborto, ormai sancito da apposito referendum popolare, premettiamo subito che noi consideriamo illegittima, anche se legale, la pratica, senza eccezioni di sorta, sicchè l'art. 7 del surrichiamato regolamento nazionale di polizia mortuaria ci rattrista alquanto, ogni qualvolta ci troviamo a doverlo riesaminare per esigenze di ricerca e di studio.

Ma il male sta a monte (aborto: legge 22 maggio 1978, n. 194) e il D.P.R. n. 285/1990 (reg. di pol. mort.) è solo una conseguenza diretta di tale legge.

Intanto, rendendosi necessaria una disamina, rileggiamo ancora l'anzidetto articolo 7 del regolamento che, per comodità del lettore, riportiamo integralmente:

"(1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento di stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppel-

limento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria locale. (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto".

La norma non è affatto innovativa, come scrive il quotidiano, giacché riproduce sostanzialmente l'analogo art. 7 del vecchio regolamento (D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975), sostituendo alla competenza dell'ufficiale sanitario quella delle Usl.

Comunque, seguendo le indicazioni del nuovo ordinamento di polizia mortuaria giova, qui ricordare l'obbligo del seppellimento dei *prodotti abortivi* (quelli cioè dalle 20 alle 28 settimane) e dei *feti* (oltre le 28 settimane di vita intrauterina che non siano stati dichiarati come "nati morti" all'ufficiale di stato civile). In entrambi i casi il responsabile del servizio dell'unità sanitaria locale provvede a rilasciare il permesso di trasporto e di seppellimento che, si ripete, è *obbligatorio* (comma 2 art. 7 reg.). Per i "nati morti", invece, dichiarati come tali all'ufficio di stato civile, è compito di questi disporre sia per il trasporto che per il seppellimento (comma 1 art. reg.)

Resta da esaminare l'ipotesi dei prodotti del concepimento con vita intrauterina fino alle 20 settimane.

Occorre fare attenzione, perchè il legislatore parla di "prodotti del concepimento". Si suole distinguere fra embrione e feto. Entrambi sono prodotti del concepimento, ma l'embrione ha una presumibile esistenza fino alle 12 settimane, mentre dopo tale periodo già è da ritenersi feto.

Orbene, i prodotti del concepimento che hanno meno di 20 settimane complete di gestazione (morti fetali precoci), il legislatore li ha considerati come aventi caratteristiche particolari, dettando perciò un orientamento diverso. Questo genere di prodotto infatti non interessa nè lo stato civile nè la polizia mortuaria; non vi è obbligo di denuncia all'ufficio di stato civile e *non vi è obbligo di seppellimento*. E' solo *facoltativo* chiedere alla U.s.l. il permesso di seppellimento entro 24 ore dall'evento. L'esercizio di tale facoltà diventa obbligo per la Usl solo se "*i genitori*" fanno richiesta di seppellimento, essendo loro demandata ogni decisione. Ovviamente anche le ulteriori incombenze di cui al successivo 4° comma diventano obbligatorie, nella fattispecie

in esame, solo se i genitori (*nessun altro*) chiedono il seppellimento.

Sta di fatto che, venendo a mancare tale richiesta, i prodotti del concepimento *possono essere eliminati, come altri prodotti organici, attraverso le vie normali di allontanamento dei rifiuti urbani*. La cosa fa inorridire gli antiabortisti come noi, eppure è così: la legge al 3° comma dice possono, non debbono.

Perciò nell'ipotesi considerata (fino a 20 settimane), il seppellimento potrebbe ritenersi tuttalpiù un mero dovere, non un obbligo, dei genitori, come giustamente rivela il Griffo ("*...credo che occorra rispolverare accanto ai diritti anche un po' di doveri, accanto alla tolleranza anche un po' di responsabilità...*"); e tuttavia c'è da chiedersi: chi ha voluto l'aborto (anche nel referendum) potrà mai sentirsi poi in dovere di far seppellire, eventualmente, i suoi prodotti abortivi? Noi diciamo senz'altro di no, pensando poi alla bella frase del Griffo: "*...l'hai fatto per necessità, ti comprendo e mi astengo dal giudicarti, però forse hai ucciso una speranza di vita, il verdetto devi dartelo tu....*". E' questo che i genitori temono: temono appunto che la sepoltura di chi non si è voluto far nascere possa costituire per loro un duro monito....

E' vero che il redattore della norma ha dimostrato un giusto riguardo per il rispetto del cadavere fetale, ma è altrettanto vero, purtroppo, che ha voluto (o dovuto, come vedremo) affidare alla coscienza dei genitori la possibilità che il prodotto del concepimento, embrione o feto, sia accolto nel cimitero. Perciò, allo stato della vigente legislazione, la prescrizione è rimasta vincolante e inderogabile solo per i feti che avessero raggiunto sia le 20, sia le 28 settimane.

*Rebus sic stantibus*, si potrebbe forse modificare la legge, sostituendo "possono" con "debbono", escludendo così ogni facoltà di richiesta di seppellimento da parte dei genitori; ma qui ci sia consentito di accentuare nuovamente che il male è ormai a monte e che il D.P.R. n. 285/1990, usando possono, anzichè debbono, ha preferito la *...possibilità... dell'obbligo*, anzichè l'obbligo in senso pieno (che poteva forse avere una logica con il vecchio reg. pol. mort. n. 803 del 1975, art. 7), per non interferire con la legislazione abortiva (legge 194/1978). Si è trovato cioè costretto ad adeguarsi, operando in maniera parallela, consona ed opportuna, per una serie di *intuibili motivi*. Tutt'al più si potrebbe discutere sul termine "*genitori*", ma la questione prevaricherebbe poi in merito sia alla difficoltà di poter ricercare entrambi, il che accade molto spesso, sia per il fatto che, anche quando sono conosciuti sia il padre che la madre, non si

sa se la richiesta debba essere necessariamente congiunta, oppure possa essere sufficiente la domanda di uno solo, specie quando l'altro non volesse apparire.....

Perciò, ritornando agli intuibili motivi cui testè accennavamo, ci sono alcune questioni di carattere medico-legale che a questo punto non possiamo non evidenziare.

Intendiamo riferirci in primo luogo ai casi di aborto extrauterino, sia tubarico che ovarico. L'indispensabile intervento chirurgico, richiesto il più delle volte quando la paziente è in pericolo di vita, oltre all'urgenza implica un'attività operatoria a volte anche prolungata; ed il chirurgo dovrà asportare anche l'ovaia o parte di questa, o il tratto di tuba insieme all'embrione che, avendo poche settimane di vita, va a confondersi con la parte anatomica che è un vero e proprio rifiuto ospedaliero. Tuttavia c'è da dire che non dovrebbe essere difficile, per quanto faticoso dopo l'intervento, andare a selezionare l'embrione per il seppellimento richiesto ai sensi del 3° comma dell'art. 7 più volte citato, a meno che non si voglia seppellire l'intera parte asportata contenente cioè non solo l'embrione, ma anche l'ovaia o il tratto di tuba della paziente ancora viva...

E' da porre mente inoltre agli aborti spontanei i quali, "*quod plerumque accidit*", possono avvenire ovunque; a volte la "*mola*" scende inaspettatamente, anche nel cesso dell'ospedale, e va a finire in fogna.

E sono pur essi "prodotti del concepimento"....!

Come potrebbe conciliarsi in tali casi, ed in altri ancora, il "*debbono*", anzichè il "*possono*" della vigente norma? E inoltre quanti sarebbero i casi di reato per omesso seppellimento dei prodotti del concepimento?

Ma se ciò non bastasse, c'è da pensare anche agli aborti che possono apparire spontanei, ma per i quali si instaura l'indagine della volontarietà ai fini della salvaguardia della legge sugli aborti, e, giacchè ci siamo, occorrerà pensare anche agli aborti volontari, portati a termine pur sempre con il rispetto della legge 194/1978.

Infine, pur non essendo medici, ma operatori del diritto, dobbiamo ricordare che il prodotto del concepimento può anche avere uno scopo di studio, per cui la lunghezza dell'embrione o del feto determina il periodo di gestazione e quindi la piccola caraffa conservatrice ha una funzione didattica. In relazione a ciò, va da sè che se i genitori chiedono il seppellimento, quel prodotto, per piccolo che sia, non può essere più usato a scopo di studio. Se poi si volesse sancire in ogni caso l'obbligo del seppellimento, nell'ipotesi in esame gli operatori si vedrebbero costretti a dilungare i tempi, dovendo ne-

cessariamente attivare la complessa e particolare procedura prevista dall'apposita normativa sui cadaveri a scopo di studio.

Perciò, se proprio il legislatore volesse apporre un "*debbono*" alla norma, dovrebbe poi scendere a specifici e particolari "*distinguo*".

Il male è dunque sempre a monte...

Come ultima analisi non resta che il principio etico-religioso.

E' ben noto che l'afflato umano si verifica sin dall'atto del concepimento, anche se si è in presenza di un'entità "*amorfa e poco definita*" (Nocerino), dimodochè anche l'embrione merita rispetto e dignitosa sepoltura o quanto meno dovrebbe essere bruciato, *sempre che ciò possa farsi per ragioni tecniche* (si pensi alla raccolta del prodotto del concepimento, ecc.)

Ma, come già si è detto, il problema si pone, a parer nostro, solo per chi è contrario all'aborto; chi invece fosse favorevole, non si fa tanti scrupoli. Chi accetta di abortire, specie se d'accordo col marito, difficilmente chiederà poi il seppellimento dei prodotti del concepimento dal momento che un figlio è già stato escluso dalla vita... Sono questi i frutti amari dell'aborto. *Tuttavia ciò non può esimerci dal considerare che abortire è pur sempre una difficile e drammatica decisione che a volte lascia conseguenze psicologiche non indifferenti negli interessati (crisi depressive, ecc.).*

Si potrebbe forse pensare alla promozione di un'ampia campagna educativa di convincimento per l'accoglimento dei prodotti abortivi nel cimitero, persuadendo i genitori a fare *almeno* uso della facoltà loro concessa dalla norma; ma forse la proposta più convincente è proprio quella provocatoria di Massimo Griffo: "*...Se la pietà e il rispetto ci impongono la sepoltura per un germoglio troncato prima che sapessimo se aveva una ragione di vita, perchè dimenticarci di seppellire creature lontane che non avevano speranza di vita neppure dopo essere nate? E allora... su ogni tomba di un bambino mai nato scriviamo il nome di un bambino che aveva visto la luce ed è stato ucciso per omissione...*"

Oppure quest'altra ancora più provocatoria che è nostra:

*Se c'è una legge che impone giustamente di piantare un albero per ogni bambino che nasce (legge 29 gennaio 1992, n. 113, in G. U. n. 40 del 18 febbraio 1992), perchè allora non piantarne un altro per ogni bambino che, per egoismo o per altro, non si è voluto far nascere....?*

<sup>(\*)</sup> Autori del "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria".